

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2034

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

E CON IL MINISTRO DELLA CULTURA
(GIULI)

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano
di San Giorgio di Parma

Presentato il 13 settembre 2024

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge ha per oggetto la disciplina dell'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, che la V sezione del Consiglio di Stato, in una sentenza del 1951, definì come « ente di natura singolarissima », « addirittura isolato ed unico nella sua specie ».

L'Ordine era già attivo negli Stati ducali parmensi preunitari. Con il regio decreto 1° settembre 1860, n. 4287, il suo patrimonio, costituito principalmente dalla basilica di Santa Maria della Steccata in Parma, fu aggregato a quello dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ma il successivo regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186, lo ricosti-

tui quale ente giuridico a se stante, dotato di autonomia e competente per la gestione e l'amministrazione del proprio patrimonio.

Il medesimo decreto del 1922 disciplinò la struttura organizzativa dell'Ordine, prevedendo che esso funzionasse tramite « due organi amministrativi »: un « Consiglio generale d'amministrazione » e una « Giunta amministrativa esecutiva ».

Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, mentre abrogava le disposizioni con esso incompatibili del citato regio decreto n. 186 del 1922, ha confermato gli originari scopi di gestione e

amministrazione del patrimonio pubblico affidato all'Ordine e la sua personalità giuridica, lasciandone immutato l'assetto organizzativo, ma stabilendo che del Consiglio generale d'amministrazione facessero parte il presidente e quattro consiglieri nominati a vita con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, oltre che, quali membri di diritto, il vescovo di Parma (Gran Priore dell'Ordine) e alcune tra le massime autorità cittadine.

Con riferimento specifico alla natura dell'ente si è pronunciato il Consiglio di Stato, dapprima con la citata decisione n. 1370 del 3 novembre 1951, con cui ha affermato la natura di « ente pubblico » dell'Ordine, in considerazione della sua specificità funzionale e strutturale.

Successivamente, con il parere n. 1206 del 6 luglio 2022, convenendo sull'importante evoluzione conosciuta dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in merito agli « indici sintomatici » della natura pubblicistica di un soggetto, il medesimo Consiglio di Stato ha affermato che non ricorrono i presupposti né le condizioni per ricondurre l'Ordine costantiniano di San Giorgio nel novero dei soggetti di natura pubblica.

Nel novembre 2023, l'Ordine è stato iscritto, quale fondazione, nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura di Parma.

Al di là della natura privata dell'Ordine, immutate sono le ragioni di interesse pubblico – connesse alla conservazione della basilica quale insigne luogo di culto e alla sua tutela, insieme con l'annesso Museo costantiniano della Steccata, quale patrimonio storico-culturale – che hanno indotto fin dal XIX secolo a disciplinare l'ente con atti normativi dello Stato.

In questo quadro, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge stabilisce che la nuova disciplina della Fondazione non determina alcuna soluzione di continuità rispetto alla storia dell'Ordine; l'intervento proposto mira, in effetti, a dotare la Fondazione di un più aggiornato assetto organizzativo.

L'articolo 1, comma 2, impone alla Fondazione l'obbligo di adeguare il proprio

statuto alle nuove disposizioni di legge e di sottoporre il testo all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede con decreto, sentiti i Ministri dell'interno e della cultura. Il medesimo procedimento di approvazione varrà per tutte le future modifiche statutarie e non sostituisce la competenza del prefetto in materia.

L'articolo 2 definisce gli scopi della Fondazione, distinguendoli in principali (comma 1) e accessori (comma 2).

Scopi principali, da perseguire senza ingerenza nei servizi di culto, sono la conservazione della basilica di Santa Maria della Steccata quale luogo di esercizio del culto cattolico e la tutela, in ambito nazionale e internazionale, del patrimonio storico, culturale e religioso che la basilica stessa rappresenta.

In questo modo si dà atto che la basilica, principale bene patrimoniale di proprietà dell'Ordine, riveste un duplice valore: religioso e storico-culturale. Da un lato, la Fondazione ha il compito di conservare la Basilica, cioè di perpetuarne la destinazione a luogo di culto cattolico; il che è sempre avvenuto e non potrà che avvenire in accordo con le autorità ecclesiastiche, le quali materialmente disciplinano e assicurano l'esercizio del culto.

Il disegno di legge riconosce, tuttavia, che il valore della basilica di Santa Maria della Steccata non si esaurisce nella sua funzione religiosa: essa, infatti, fa parte a pieno titolo del patrimonio storico-culturale della nazione, con l'insieme unico di componenti materiali e immateriali che la costituiscono e che richiedono tutela. Infine, l'indicazione di una necessaria operatività non meramente locale, ma, anzi, nazionale e internazionale della Fondazione ha rilievo ai fini delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il quale disciplina i procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

I commi 3 e 4 dell'articolo 2 non richiedono commenti, recando disposizioni corrispondenti alla natura giuridica della Fon-

dazione in materia di durata, assenza di fini di lucro, divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio agli scopi statutari.

L'articolo 3 definisce gli organi della Fondazione:

a) il presidente, rappresentante legale, che rimane in carica per un periodo di cinque anni, rinnovabile per una sola volta per ulteriori cinque anni;

b) il consiglio generale, organo di indirizzo, composto dal presidente della Fondazione, che lo presiede, nonché da cinque membri di diritto e da quattro membri di nomina governativa, quest'ultimi in carica per cinque anni, rinnovabili;

c) il collegio dei revisori dei conti, in carica per quattro anni, rinnovabili.

È previsto (commi 2 e 5) il concerto con i Ministri dell'interno e della cultura ai fini dell'adozione del decreto con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri nomina il presidente della Fondazione e i membri del consiglio generale di designazione governativa, in coerenza con il duplice ambito degli scopi statutari già illustrato in relazione all'articolo 2 del disegno di legge. Inoltre, ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina del presidente della Fondazione, considerata la peculiarità dell'incarico svolto, è prevista anche l'acquisizione dell'avviso del vescovo della diocesi di Parma.

A differenza di quanto previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nessuno dei componenti di scelta governativa è nominato a vita.

Viene, invece, confermata la presenza di membri di diritto nel consiglio generale (comma 4). In particolare, la partecipazione istituzionale del vescovo di Parma è volta ad assicurare l'indispensabile raccordo tra la Fondazione e l'autorità ecclesiastica, al fine di conservare la destinazione della basilica della Steccata al culto cattolico, mentre la comunità parmense è rappresentata dal sindaco del capoluogo, dal presidente della provincia, dal rettore dell'università e dal direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, quest'ul-

timo in ragione del legame storico che esiste tra l'Ordine costantiniano e l'ospedale cittadino.

Non vengono, invece, confermati tra i membri di diritto del consiglio generale il prefetto di Parma, in considerazione dei compiti di vigilanza sulla Fondazione che egli è chiamato a svolgere, né i vertici delle articolazioni territoriali dello Stato indicati all'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, essendosi optato, come detto, per la previsione della nomina governativa di quattro membri del consiglio generale (comma 5).

Il comma 6 prevede la possibilità che il consiglio generale attribuisca le funzioni di segretario generale, con compiti di coordinamento della gestione amministrativa della Fondazione, ad uno dei quattro membri di nomina governativa.

Il comma 7 disciplina il collegio dei revisori dei conti, organo di garanzia alla cui formazione concorrono il Ministro dell'interno, il vescovo e il sindaco di Parma, in rappresentanza delle tre componenti della Fondazione (lo Stato, l'autorità ecclesiastica e la comunità territoriale).

Il comma 8 disciplina le cause di illeggibilità e di decadenza del presidente e dei membri non di diritto degli organi della Fondazione.

Il comma 9, al fine di garantire che il disegno di legge non comporti oneri per la finanza pubblica, precisa che la partecipazione agli organi della Fondazione dà diritto soltanto agli eventuali emolumenti che il consiglio generale deliberi di riconoscere, con onere interamente a carico della Fondazione stessa.

L'articolo 4 reca specifiche disposizioni concernenti la gestione della basilica di Santa Maria della Steccata, in Parma, in coerenza con il duplice ambito – religioso e storico-culturale – in cui si esplicano gli scopi della Fondazione.

Si dispone infatti (comma 1) che la Fondazione agisca nel rispetto dei vincoli riguardanti la destinazione al culto della basilica di Santa Maria della Steccata e dei beni in essa contenuti, come regolato dalla diocesi di Parma, e che tale destinazione

può cessare solo nei casi e con le modalità stabiliti dal diritto canonico (comma 2).

D'altro canto, si riafferma (comma 3) che i medesimi beni sono altresì soggetti, ricorrendone i presupposti — come nel caso della basilica —, alle disposizioni del codice dei beni culturali.

L'articolo 5 precisa che nulla è innovato rispetto all'assoggettamento dell'amministrazione della Fondazione alle ordinarie funzioni di controllo e vigilanza dell'autorità governativa, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

L'articolo 6 contiene la disciplina transitoria del procedimento per la definizione del nuovo assetto della Fondazione e la

conseguente abrogazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

È appena il caso di sottolineare, in conclusione, che le disposizioni del presente disegno di legge non riguardano gli omonimi ordini costantiniani di San Giorgio delle casate già regnanti sul Ducato di Parma e Piacenza e sul Regno delle Due Sicilie. In relazione a tali ordini cavallereschi dinastici non nazionali, nulla è innovato, quanto al loro riconoscimento in Italia, rispetto alle disposizioni della legge 3 marzo 1951, n. 178.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Alla luce del quadro giurisprudenziale e normativo indicato nella relazione illustrativa, la Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma si configura come persona giuridica di diritto privato.

L'articolo 3, comma 9, del disegno di legge stabilisce che la partecipazione agli organi della Fondazione dà diritto solo agli eventuali emolumenti che il consiglio generale deliberi di riconoscere, con oneri a carico della Fondazione stessa.

Come indicato all'articolo 7 del disegno di legge, dall'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: disegno di legge recante «Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma».

Referente ATN: Presidenza del Consiglio dei ministri.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo in esame apporta modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma", contenuta nel decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, al fine di dotare la Fondazione di un più aggiornato assetto organizzativo.

A seguito del parere n. 1206 del 6 luglio 2022 con cui il Consiglio di Stato ha affermato che non ricorrono i presupposti né le condizioni per ricondurre l'Ordine Costantiniano di San Giorgio nel novero dei soggetti di natura pubblica, nel novembre 2023 l'Ordine è stato iscritto, quale fondazione, nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Parma.

Al di là della natura privata dell'Ordine, restano immutate le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a disciplinare l'ente con atti normativi dello Stato: il provvedimento normativo in esame, infatti, definisce gli scopi principali perseguiti dalla Fondazione, individuandoli nella conservazione della Basilica quale insigne luogo di culto e nella sua tutela, insieme all'annesso Museo costantiniano della Steccata, quale patrimonio storico-culturale della Nazione.

In coerenza con il duplice ambito degli scopi statutari individuati, è prevista l'intesa dei Ministri dell'interno e della cultura ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del presidente della Fondazione e dei membri del consiglio generale di designazione governativa. A differenza di quanto previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nessuna nomina governativa è a vita. Viene, invece, confermata la presenza di membri di diritto nel consiglio generale. In particolare, la presenza nel consiglio del Vescovo di Parma è volta ad assicurare l'indispensabile raccordo tra Fondazione ed autorità ecclesiastiche, al fine di conservare la destinazione al culto della Basilica della Steccata, mentre la comunità parmense è rappresentata dal Sindaco del capoluogo, dal Presidente della provincia, dal rettore dell'università e dal direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, quest'ultimo in ragione del legame storico che esiste tra l'Ordine costantiniano e l'ospedale cittadino.

Dall'intervento di modifica deriva l'obbligo per la Fondazione di adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni di legge e di sottoporre il testo all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della cultura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'organizzazione e il funzionamento della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma sono attualmente disciplinati dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946. Quest'ultimo ha abrogato le disposizioni con esso incompatibili del regio decreto n. 186 del 1922 ed ha confermato gli originari scopi di gestione e amministrazione del patrimonio pubblico affidato all'Ordine e la sua personalità giuridica, lasciandone immutato l'assetto organizzativo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge in esame abroga il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non emergono profili di contrasto con i principi costituzionali e con i principi di organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze delle regioni o degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo in esame rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti questioni di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento normativo in esame non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento normativo risulta compatibile con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non sono rinvenibili linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'atto normativo in esame non produce effetti abrogativi impliciti ma prevede l'abrogazione espressa del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi non prevede ulteriori atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

MODULARIO
P.C.M. 198

Mod. 251

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO lo schema di disegno di legge recante “*Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma*” iscritto all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2024;

VISTO il Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;

CONSIDERATA la sussistenza congiunta delle condizioni di cui all’articolo 7 comma 1, lettere a), b), c), d) del suddetto Regolamento che sono previste per esentare il provvedimento dall’AIR – analisi di impatto della regolamentazione

DISPONE

L’esenzione dall’AIR per lo schema lo schema di disegno di legge recante “*Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma*” poiché la norma si limita a introdurre delle modifiche all’assetto organizzativo e al funzionamento dell’Ordine e, pertanto, non contiene disposizioni tali da generare impatti significativi attesi sul regime di concorrenza vigente nei mercati, ovvero tali da produrre costi significativi a carico del bilancio dello Stato, o a carico dei cittadini e degli operatori economici, anche considerando la estensione temporale del provvedimento, né essa è rivolta a un numero elevato di destinatari diretti, rimanendo di natura meramente ordinamentale.

Il Capo Dipartimento
Pres. Francesca QUADRI

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Continuità dell'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma e obbligo di adeguamento dello statuto)

1. L'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, istituito in ente giuridico autonomo dal regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186, conservato negli scopi e nella personalità giuridica dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, iscritto quale fondazione di diritto privato nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Parma, è ordinato in conformità alla presente legge.

2. La Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, di seguito denominata « Fondazione », adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge secondo le modalità previste dall'articolo 6 e lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede con decreto, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della cultura. Il medesimo procedimento di approvazione si osserva per le successive modifiche statutarie, ferme restando le disposizioni dell'articolo 5.

Art. 2.

(Scopi, durata e assenza di fini di lucro della Fondazione)

1. Scopi principali della Fondazione, perseguiti senza ingerenza nei servizi di culto, sono:

a) la conservazione della basilica di Santa Maria della Steccata in Parma, di seguito denominata « Basilica », quale luogo insigne di esercizio del culto cattolico;

b) la tutela, in ambito nazionale e internazionale, del patrimonio storico, culturale e religioso rappresentato dalla Basi-

lica, nell'unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali;

c) la valorizzazione degli altri elementi del suo patrimonio.

2. Scopo accessorio della Fondazione è l'attuazione di iniziative di utilità sociale, culturali e filantropiche.

3. La Fondazione ha durata illimitata, opera senza fini di lucro e non effettua distribuzioni o assegnazioni di utili o utilità, neppure in forma indiretta.

4. Il patrimonio della Fondazione è destinato agli scopi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

(Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il presidente;
- b) il consiglio generale;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente è il rappresentante legale della Fondazione e presiede il consiglio generale. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura, sentito il vescovo della diocesi di Parma, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori cinque anni.

3. Il consiglio generale è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto dal presidente e dagli ulteriori nove membri di cui ai commi 4 e 5.

4. Sono membri di diritto del consiglio generale, in ragione del loro ufficio e per la durata della relativa funzione:

- a) il vescovo della diocesi di Parma;
- b) il sindaco di Parma;
- c) il presidente della provincia di Parma;
- d) il rettore dell'università degli studi di Parma;
- e) il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria di Parma.

5. Quattro membri del consiglio generale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura. Essi durano in carica cinque anni, salvo rinnovo; in caso di loro sostituzione nel corso del mandato, la nomina del sostituto è disposta fino alla scadenza quinquennale dell'incarico del membro sostituito. I membri di cui al presente comma che, in assenza di cause di forza maggiore, non partecipano a tre riunioni consecutive del consiglio generale decadono di diritto dall'ufficio.

6. Il consiglio generale può attribuire ad uno dei membri di cui al comma 5 le funzioni di segretario generale, con compiti di coordinamento della gestione amministrativa della Fondazione.

7. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di cui agli articoli 2403 e 2409-bis, secondo comma, del codice civile. Il collegio è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente del collegio è designato dal Ministro dell'interno; gli altri due revisori sono designati, rispettivamente, dal vescovo della diocesi di Parma e dal sindaco di Parma. I revisori durano in carica quattro anni, salvo rinnovo. In caso di sostituzione di un componente nel corso del mandato, il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'intero collegio.

8. Non possono essere nominati alle cariche di cui ai commi 2, 5 e 7 coloro i quali si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile. Se la condizione si verifica dopo la nomina, comporta la decadenza dalla carica.

9. La partecipazione agli organi della Fondazione dà diritto soltanto agli eventuali emolumenti che il consiglio generale deliberi di riconoscere, con oneri a carico della Fondazione stessa, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, comma 3.

Art. 4.

(Continuità dell'esercizio del culto cattolico)

1. La Fondazione agisce nel rispetto dei vincoli riguardanti la destinazione al culto

della Basilica e dei beni in essa contenuti, come regolato dalla diocesi di Parma.

2. La Basilica e i beni di proprietà della Fondazione in essa contenuti non possono essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità al diritto canonico.

3. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, applicabili ai beni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 5.

(Controllo sull'amministrazione della Fondazione)

1. Il controllo sull'amministrazione della Fondazione è svolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del codice civile.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, le nomine, previste dall'articolo 3, del presidente della Fondazione, dei componenti del consiglio generale di designazione governativa e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono disposte con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo cessano di avere effetto le nomine a vita disposte ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946 e decade il collegio dei revisori in carica fino a tale data.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, primo periodo, il consiglio generale approva, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva le modifiche

statutarie di cui al comma 2, è abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni e le autorità competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

